

**Circolare n° 01/2022**

Gentili Clienti

**Oggetto:** Legge di bilancio 2022 – Legge 30 dicembre 2021 n.234

## LEGGE DI BILANCIO 2022

Il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.310, supplemento ordinario n.49/L, la legge 234 del 30 dicembre 2021, cd. Legge di Bilancio 2022.

Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilievo.

La legge si compone di un unico articolo di ben 1.006 commi.

### **Art.1 commi 2-4 MODIFICA AL SISTEMA DI TASSAZIONE IRPEF:**

dal 01.01.2022 entrano in vigore le nuove aliquote IRPEF in base ai seguenti nuovi scaglioni:

- a) fino a **15.000** euro, **23%**
- b) oltre **15.000** euro e fino a 28.000 euro, **25%**;
- c) oltre **28.000** euro e fino a 50.000 euro, **35%**;
- d) oltre **50.000** euro, **43%**.

Di conseguenza vengono modificate anche le detrazioni per lavoro dipendente e assimilati nonché da redditi da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi.

### **Art.1 commi 8 e 9 ESCLUSIONE DA IRAP:**

A decorrere dal 2022, non è più dovuta l'IRAP da parte delle **persone fisiche** esercenti attività commerciali ed esercenti arti professioni. Rimangono pertanto soggette al tributo tutte le società compresi gli studi associati. Quest'anno le ditte individuali (imprese e professionisti), che attualmente pagano il tributo, saranno chiamate a pagare l'eventuale saldo IRAP anno d'imposta 2021 come ultimo adempimento.

### **Art.1 comma 28 PROROGA SUPERBONUS:**

È disposta in generale la proroga delle detrazioni per gli interventi edilizi.

Visto la complessità della materia, nella pagina seguente forniamo una tabella di sintesi (riassuntiva anche dei bonus minori), riservando l'analisi completa direttamente ai soggetti più direttamente interessati presso il nostro Studio:

| Superbonus 110% - anno 2022  |                                      |   |   |  |  |
|--|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Soggetti che presentano richiesta  | Entro quando                         | Condizioni  | Nuovi limiti  | Note   | Norma di proroga                             |
| Condomini  | 31/12/2023                           | Detrazione 110%   | Confermati i vecchi limiti  | Anche per demolizione e ricostruzione  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |
| Condomini  | 31/12/2024                           | Detrazione 70%  | Confermati i vecchi limiti  | Anche per demolizione e ricostruzione  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |
| Condomini  | 31/12/2025                           | Detrazione 65%  | Confermati i vecchi limiti  | Anche per demolizione e ricostruzione  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |
| Persone fisiche (unità unifamiliare/ plurifamiliare indipendente e con accesso autonomo)   | 31/12/2022                           | Al 30/06/2022 deve essere eseguito almeno il 30% dei lavori | Confermati i vecchi limiti  | Anche per demolizione e ricostruzione  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |
| Persone fisiche (edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità)  | Vedi condomini                       |   | Confermati i vecchi limiti  | Anche per demolizione e ricostruzione  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |
| Onlus di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, L. 266/1991, e Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7, L. 383/2000                                  | Vedi condomini                       |   | Confermati i vecchi limiti  | Anche per demolizione e ricostruzione  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |
| Lavori trainati su singole unità di condomini o di edifici plurifamiliari composti da 2 a 4 unità  | Vedi condomini                       |   | Confermati i vecchi limiti  | Anche per demolizione e ricostruzione  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |
| Colonnine di ricarica  | Vedi edificio su cui sono installate |   | Limite spesa:<br>2.000 per edifici unifamiliari -<br>1.500 fino a 8 unità condominiali -<br>1.200 condomini oltre 8 unità |  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |
| Ex-lapc e enti aventi le medesime finalità (compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio), e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci) | 31/12/2023                           | Almeno 60% dei lavori realizzati entro il 30/06/2023        | Confermati i vecchi limiti  | Resta valida la scadenza del 30/06/2023 qualora al 31/12/2022 siano stati eseguiti lavori pari almeno al 60% | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |
| ONlus, organizzazioni di volontariato, Aps iscritte agli appositi registri   | 31/12/2022                           | Al 30/06/2022 deve essere eseguito almeno il 30% dei lavori | Confermati i vecchi limiti  |  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |
| Interventi in Comuni colpiti da eventi sismici del 2009  | 31/12/2025                           | Detrazione 110%   | Con maggiorazione del 50% del limite di spesa   | Per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione;  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 28. |



| Bonus minori  |              |  |  |   |   |
|---|--------------|--|--|---|---|
| Tipologia bonus   | Entro quando | Condizioni   | Nuovi limiti   | Norma di riferimento  | Norma di proroga  |
| Ecobonus ordinario  | 31/12/2024   |  | Confermati i vecchi limiti   | Articolo 14, D.L. 63/2013 (comma 1, comma 2, lettere a), b) e b-bis), e comma 2-quater)   | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, <a href="#">comma 37</a> . |
| Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili   | 31/12/2024   |  | Detrazione 50%, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro | Articolo 14, D.L. 63/2013 (comma 2-bis)   | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, <a href="#">comma 37</a>   |
| Ristrutturazioni edilizie   | 31/12/2024   |  | Confermati i vecchi limiti   | Tutte le tipologie di cui <a href="#">articolo 16-bis</a> , Tuir  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, <a href="#">comma 37</a>   |
| Sismabonus ordinario (incluso acquisto case antisismiche)   | 31/12/2024   |  | Confermati i vecchi limiti   | Articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, D.L. 63/2013 (interventi da sismabonus ordinario e/o potenziato 70/80% e 75,85% per i condomini, anche se effettuati da IACP) | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, <a href="#">comma 37</a>   |
| Eco-sisma combinato   | 31/12/2024   |  | Confermati i vecchi limiti   | Articolo 14, D.L. 63/2013 (comma 2-quater.1)  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, <a href="#">comma 37</a>   |
| Bonus verde   | 31/12/2024   |  | Misura della detrazione 36% limite di spesa 5.000 euro                   | Articolo 1, <a href="#">comma 12</a> , L. 205/2017  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, <a href="#">comma 37</a>   |
| Bonus mobili (per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione) | 31/12/2022   | La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno il limite di spesa è unico per entrambi gli anni | Misura della detrazione 50% limite di spesa 10.000 euro 10 rate annuali  | Articolo 14, comma 2, D.L. 63/2013  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, <a href="#">comma 37</a>   |
| Bonus mobili (per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione) | 31/12/2024   | La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno il limite di spesa è unico per entrambi gli anni | Misura della detrazione 50% limite di spesa 5.000 euro 10 rate annuali   | Articolo 14, comma 2, D.L. 63/2013  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, <a href="#">comma 37</a>   |
| Bonus facciate  | 31/12/2022   |  | Misura della detrazione 60% nessun limite di spesa 10 rate annuali       | Articolo 1, <a href="#">comma 219</a> , L. 160/2019   | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, <a href="#">comma 39</a>   |

### Art.1 comma 29 TRASFORMAZIONE CREDITO IN SCONTO IN FATTURA O CESSIONE:

Viene prorogata fino al **2024** la facoltà di usufruire delle detrazioni, in alternativa, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile.

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche quelli di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir.- **NOVITA'**

Per effetto del nuovo comma 1-ter dell'articolo 121, D.L. 34/2020, è previsto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica;
- sismabonus;
- bonus facciate;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

**Tale novità è già in vigore dal 12.11.2021 per effetto del DL 157/2001 (decreto anti frode) che viene convertito in Legge all'interno della stessa Legge di Bilancio 2022.**

I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi.

Le disposizioni non si applicano, e dunque non vi è l'obbligo di rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come "attività di edilizia libera" ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate. –

**Trattasi di una importante novità molto attesa al fine di semplificare gli interventi meno importanti.**

Qui sotto un prospetto di sintesi:

| Cessione credito e sconto in fattura |                   |  |            |   |   |
|--------------------------------------|-------------------|--|------------|---|---|
| Tipologia bonus                      | Possibile fino al | Norma di riferimento   | Condizioni | Note  | Norma di proroga                                |
| Interventi da 110%                   | 31/12/2025        | <a href="#">Articolo 119</a> ,<br>D.L. 34/2020   |            |   | Legge di Bilancio 2022<br>articolo 1, comma 29) |
| Ristrutturazione edilizia            | 31/12/2024        | <a href="#">Articolo 16-bis</a> , comma 1, lettera a) e b), Tuir aggiunta la lettera d) (Realizzazione posti auto) |            | Sono esclusi<br>Ricostruzione post sisma<br>- eliminazione barriere architettoniche - lavori anti-intrusione - cablatura edifici - risparmio energetico - misure antisismiche bonifica amianto (se non richiamati nelle righe successive) | Legge di Bilancio 2022<br>articolo 1, comma 29) |
| Ecobonus ordinario                   | 31/12/2024        | <a href="#">Articolo 14</a> , D.L. 63/2013   |            |   | Legge di Bilancio 2022<br>articolo 1, comma 29) |
| Sismabonus ordinario                 | 31/12/2024        | <a href="#">Articolo 16</a> , commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013   |            |   | Legge di Bilancio 2022<br>articolo 1, comma 29) |

|  |            |   |  |   |
|--|------------|---|--|---|
| Recupero delle facciate  | 31/12/2024 | Articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019  |  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 29)  |
| Installazione impianti fotovoltaici                              | 31/12/2024 | Articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir  |  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 29)  |
| Installazione colonnine di ricarica                              | 31/12/2024 | Articolo 16-ter, D.L. 63/2013   |  | Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 29)  |
| Superamento barriere architettoniche (ex Legge di Bilancio 2022) | 31/12/2024 | Articolo 119-ter, D.L. 34/2020 introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42) |  | Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42) |

#### **Art.1 comma 30 CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI:**

Introducendo il nuovo articolo 122-bis al D.L. 34/2020, viene previsto che l'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono riferiti:

- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.

**Tale novità è già in vigore dal 12.11.2021 per effetto del DL 157/2001 (decreto anti frode) che viene convertito in Legge all'interno della stessa Legge di Bilancio 2022.**

#### **Art.1 comma 37 PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:**

##### Ecobonus

Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di fruire della detrazione fiscale in misura pari al 65% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

##### Condizionatori

Sempre al 31 dicembre 2024 è prorogata la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.



### Ristrutturazioni edilizia

Al 31 dicembre 2024 è prorogata anche la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia in misura pari al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro.

### Bonus mobili

Sempre al 2024 è prorogata la detrazione, per i contribuenti che fruiscono di quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del **50%** delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- **10.000** euro per l'anno **2022**;
- **5.000** euro per gli anni **2023** e **2024**.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

### **Art.1 comma 38 PROROGA BONUS VERDE:**

Viene prorogato a tutto il 2024, il c.d. bonus verde di cui all'articolo 1, comma 12, L. 205/2017, consistente nella detrazione dall'imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui.

### **Art.1 comma 39 MODIFICHE AL C.D. BONUS FACCIATE:**

Viene prorogato al 2022 il c.d. bonus facciate di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, riducendo la detrazione al 60% rispetto alla precedente misura del 90%.

### **Art.1 comma 42 DETRAZIONI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: novita'**

Per effetto del nuovo articolo 119-ter, D.L. 34/2020, è introdotta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire in **5 quote annuali** di pari importo, spetta nella misura del **75%** delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000** euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000** euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per quelli composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000** euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per quelli composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Anche per questa detrazione è consentita l'opzione di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, per la cessione del credito o l'applicazione dello sconto in fattura.

#### **Art.1 comma 44 PROROGA CREDITO BENI STRUMENTALI TRANSIZIONE 4.0:**

il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi è stato prorogato dal 01.01.2023 al 31.12.2025 solo per i beni strumentali con i requisiti industria 4.0.

Invece per i beni generici il credito di imposta, attualmente in essere con la percentuale del **6%**, scade il 31.12.2022.

#### Beni Allegato A (BENI MATERIALI)

Per effetto del nuovo comma 1057-bis, L. 178/2020, viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025; ovvero

- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- del **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di euro**;

- del **10** per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a **2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**,

e - del **5%** del costo, per la quota di investimenti superiori a **10 milioni di euro** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a **20 milioni di euro**.

Resta inteso che per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 si applicano le regole originarie con la percentuale del **40%**.

#### Beni Allegato B (BENI IMMATERIALI)

Modificando il comma 1058, viene previsto che, per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati fino al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'Allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza. Per effetto del nuovo comma 1058-bis, per gli investimenti effettuati:

- fino al 31 dicembre 2024, ovvero

- entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

#### **Art.1 commi 47-48 RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI:**

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2, D.L. 69/2013, l'autorizzazione di spesa è integrata di:

- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

- 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; e

- 60 milioni di euro per l'anno 2027.

Novellando il comma 4, viene reintrodotta la regola per cui il contributo è erogato in più quote determinate con D.M..

In caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro, il contributo può, tuttavia, essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

#### **Art.1 commi 53-58 FONDO DI GARANZIA PMI:**

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto all'articolo 13, D.L. 23/2020. (c.d. "Decreto Liquidità").

La proroga, tuttavia, opera con taluni ridimensionamenti:

- a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinarie del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso;
- scende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro e, a decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia, si prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo.

A partire dal 1° luglio 2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, non trova più applicazione la disciplina straordinaria del Fondo prevista dall'articolo 13, D.L. 23/2020.

Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese di cui alla Parte IX, lettera A delle Disposizioni operative del Fondo, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.

#### **Art.1 comma 72 INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI D'IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI COMPENSABILI OVVERO RIMBORSABILI AI SOGGETTI INTESATARI DI CONTO FISCALE:**

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, di crediti di imposta e contributi compensabili o rimborsabili, è elevato a 2 milioni di euro. Tale limite era già stato introdotto in via provvisoria solo per l'anno 2021 con il c.d. "Decreto Sostegni" rispetto al previgente limite di 1 milione di euro.

#### **Art.1 comma 121 ESONERO CONTRIBUTIVO 2022 IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI:**

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quelli di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

#### **Art.1 comma 134 CONGEDO DI PATERNITA':**

Viene reso strutturale dal 2022 il congedo di paternità per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotto in via sperimentale dalla L. 92/2012 e poi prorogato dalla L. 208/2015 e dalla L. 232/2016 sino al 2021. Pertanto, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a 10 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, a cui può aggiungersi un periodo ulteriore di 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

#### **Art.1 comma 137 ESONERO CONTRIBUTI DELLE LAVORATRICI MADRI:**

In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di 1 anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

#### **Art.1 comma 151 PROROGA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36:**

Viene prorogata al **31 dicembre 2022** (era in scadenza il 30.06.2022) l'agevolazione riconosciuta agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui per l'acquisto della prima casa (vedasi ns circolare n.4/2021 del 31.05.2021).



Viene, inoltre prorogata, sempre al 31 dicembre 2022, l'agevolazione consistente nella misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

#### **Art.1 comma 155 DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI:**

Per effetto della sostituzione del comma 1.ter dell'articolo 16, Tuir, ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.

#### **Art.1 comma 711 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI:**

Viene estesa all'esercizio 2022 la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni per i soggetti che nell'anno d'imposta 2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo in base al D.L. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto).

#### **Art.1 comma 713 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE:**

Viene prorogata al 2023 (attualmente la scadenza è fissata al 31.12.2022) la possibilità di avvalersi del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1087, L. 178/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Si ricorda che il credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del **50%** delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

A tal fine, per il 2023 vengono stanziati 1,5 milioni di euro.

#### **Art.1 comma 812 CREDITO DI IMPOSTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI:**

Ai fini Irpef, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014.

Con decreto Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il recupero in caso di illegittimo utilizzo.

#### **Art.1 comma 913 ESTENSIONE TERMINE CARTELLE DI PAGAMENTO:**

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, **in 180 giorni**, in luogo degli ordinari 60 giorni.

#### **Art.1 commi 927-944 SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DEL LIBERO PROFESSIONISTA:**

Viene introdotta la disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro,

da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'articolo 2, D.P.R. 1124/1965.

Per libero professionista s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali.

**La sospensione si applica a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.**

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della P.A. per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento.

I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

La sospensione si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della P.A..

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso.

Le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale.

Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni.

#### Ulteriori novità:

- si ricorda che dal **01.03.2022** entrerà in vigore il nuovo assegno unico per i figli che sostituisce i precedenti importi per assegni familiari e detrazioni fiscali per figli a carico fino a 21 anni. Pertanto per effetto di tale modifica tali importi non saranno più erogati dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, ma verranno bonificati dall'INPS direttamente sui conti correnti dei beneficiari, previa presentazione di apposita domanda all'INPS eventualmente corredata da specifico ISEE. **L'assegno unico per i figli può essere richiesto anche dai professionisti, partite iva e forfettari. La richiesta dell'assegno e dell'eventuale ISEE può essere fatta direttamente nel sito dell'INPS o rivolgendosi ai Patronati/CAAF.**
- Come anticipato da nostra mail di fine anno, il DL 146/2001 (c.d. Fisco-Lavoro) ha introdotto il nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro dell'inizio dei rapporti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. In data 11/01/2022 sono state diramate le prime indicazioni operative le quali prevedono che i **rapporti iniziati dal 21.12.2021** debbano essere comunicati via PEC entro il **18.01.2022** mentre per quelli successivi la comunicazione deve essere preventiva. È stato confermato che

il nuovo adempimento riguarda solo le imprese e non i liberi professionisti. Mentre per quanto riguarda il soggetto che presta l'attività occasionale la norma prevede la comunicazione delle sole prestazioni occasionali di lavoro autonomo soggette alla ritenuta d'acconto del 20% di cui all'art.67 comma 1 lettera l) del DPR 917/86 (c.d. "redditi diversi") che devono essere poi dichiarate nel modello redditi o 730. Pertanto rimangono escluse le prestazioni derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio una provvigione occasionale compresa quella del venditore porta a porta occasionale).

**Spinea, li 19.01.2022**

*Studio Cupoli*